

AGEVOLAZIONI

L'assegnazione agevolata nell'ambito di operazioni straordinarie

di **Fabio Landuzzi**

L'**assegnazione agevolata ai soci** di beni immobili e mobili registrati può in alcune circostanze incrociare la propria strada con quella delle **operazioni societarie cd. "straordinarie"**. Questo aspetto è stato oggetto di trattazione nella [circolare 37/E/2016](#) con cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti circa l'applicazione di questa norma di temporanea **agevolazione fiscale**.

Una **prima fattispecie** attiene al caso di beni che, pur avendo *uti singuli* i presupposti per poter fruire della agevolazione in fase di loro assegnazione ai soci, sono però parte integrante di un **complesso aziendale oggetto di affitto** a terzi. In questa circostanza, si è osservato che, poiché il contratto di affitto di azienda ha per oggetto per definizione una **universalità di beni**, ne consegue che il **singolo bene** incluso nel compendio aziendale affittato viene a **perdere la propria individuale natura di "bene agevolabile"** rispetto ai fini della normativa qui in discussione, sicché esso **non può fruire dell'assegnazione** in forma **agevolata** sino a quando rimane parte integrante dell'azienda affittata. **Possono invece essere assegnati** o ceduti fruendo dell'agevolazione quei **singoli beni** che, prima della loro assegnazione o cessione, **sono espunti dal contratto di affitto** dell'azienda.

Un **secondo caso** è quello del **recesso del socio**. Si può in primo luogo evidenziare come la disciplina agevolativa sia appieno applicabile anche al caso del recesso, con una particolare attenzione quando ciò avviene nel contesto di una **società di persone** poiché in tale circostanza si hanno **due componenti**: la prima, che corrisponde al **rimborso del capitale**, e la seconda, che corrisponde invece alla cd. **"differenza da recesso"** che altro non è se non l'espressione del **maggior valore economico** rispetto al valore contabile del patrimonio netto aziendale alla data del recesso. Quest'ultima parte, come chiarito dalla [risoluzione 64/E/2008](#), è un **componente negativo fiscalmente rilevante** per la società perché trova corrispondenza in **plusvalori latenti della società** stessa che, in caso di loro successivo realizzo, determineranno emersione di materia imponibile.

Tale conclusione è pacifica quando il **recesso è regolato in denaro**; ma nel caso che ci interessa ci troviamo dinanzi ad una situazione in cui il **bene potenzialmente plusvalente** non permane nel patrimonio della società, bensì fuoriesce proprio quale corrispettivo del socio receduto. Ebbene, poiché in questa circostanza non si ravviserebbe più, secondo l'Amministrazione finanziaria, l'esigenza di **eliminare un fenomeno di doppia imposizione** (dato, nel primo caso, dalla tassazione del socio recedente e poi anche dalla tassazione della plusvalenza realizzata al realizzo del bene sui soci superstiti della società), ecco allora che in presenza di un **recesso regolato ricorrendo alla assegnazione agevolata del bene**, la **differenza**

da recesso non rappresenterebbe più un componente negativo di reddito deducibile per la società.

Una **terza fattispecie** interessa invece società assegnatarie/cedenti dei beni che siano state oggetto di precedenti operazioni di **fusione** o di **scissione**. Qui il tema che ci si pone è quello della verifica della sussistenza del **presupposto soggettivo**, ovvero della qualifica di *status* di socio almeno alla data del 30 settembre 2015. L'Agenzia ha correttamente evidenziato che, in ossequio al **principio di continuità fiscale** – e, aggiungerei noi, anche al principio ormai giuridicamente prevalente che vede la fusione e la scissione societaria come **fenomeni di mera variazione organizzativa dell'impresa**, addirittura oltre il tradizionale modello successorio – le **società aventi causa** delle rispettive operazioni di fusione o scissione, potranno **fruire dell'assegnazione agevolata** anche quando compiuta a favore di **soci** che erano tali presso le **incorporate** o presso la **società scissa**, a condizione solamente che essi fossero soci appunto alla data del 30 settembre 2015.

In tal caso, ai soci che hanno la qualifica soggettiva suddetta, potranno essere **assegnati tutti i beni posseduti** dalla incorporante o beneficiaria della scissione, ovviamente nel presupposto che si tratti di beni rientranti fra quelli eleggibili per l'agevolazione.

L'Amministrazione, nella [circolare 37/E/2016](#), sempre richiamando il principio di neutralità fiscale, ha altresì ritenuto che la medesima conclusione vada assunta anche nel caso di **conferimento di azienda**.



Seminario di specializzazione

**L'ASSEGNAZIONE AGEVOLATA E LA
TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE**

Scopri le sedi in programmazione >